



## Capitolato Speciale di appalto

Servizio di sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

CIG: 8268932A8B

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di qui in seguito SZN), e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del D.Lgs. 151/2001 e corsi di formazione attinenti alla materia (ad esempio, corsi di primo soccorso).

Le tipologie di prestazioni e quantità indicative e non impegnative delle stesse sono indicate nell'**allegato 1**.

### ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di mesi trentasei (36). Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della SZN.

### ARTICOLO 3 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

#### 3.1 Valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto viene quantificato in €. 41.460,00 in media per ciascun anno, per complessivi €. 124.380,00 a valere per il triennio 2020 - 2022, esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/72.

Tale valore dell'appalto è stato individuato tenendo conto di quanto di seguito precisato.

La SZN è un Ente di Ricerca nel quale prestano servizio circa 250 unità lavorative come dipendenti, i cui profili professionali risultano analiticamente individuati nell'organigramma dell'ente come segue:

- N° 225 Addetti alla ricerca e addetti alla manutenzione;
- N° 26 Amministrativi;

Ai suddetti dipendenti vanno aggiunti circa 150 unità di lavoratori che frequentano i laboratori della SZN con varie tipologie contrattuali (assegna di ricerca, borse di studio, etc.) o in formazione (dottorati di ricerca, tesisti per laurea specialistica o triennale, stagisti, volontari frequentatori, tirocinanti, etc.). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 tali lavoratori sono equiparati ai dipendenti come addetti alla ricerca.

**Dato atto che trattasi di attività di natura intellettuale la quale verrà svolta, per quanto attiene gli esami specialistici e strumentali, in una sede diversa da locali di proprietà della SZN non si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza.**

### **3.2 Corrispettivo e modalità di pagamento**

Considerato che l'appalto si configura a misura, non è obbligo della SZN corrispondere l'intero importo contrattuale a fronte del non espletamento della sorveglianza sanitaria per i numeri previsti dall'art. 3.1 del presente capitolato.

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla SZN è quello risultante dall'esito di gara.

Con tale importo si intendono interamente compensati dalla SZN tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente all'appalto di cui trattasi.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura a cadenza quadrimestrale posticipata, in cui dovranno essere dettagliatamente elencate le singole prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

L'importo di ciascuna fattura sarà determinato sulla base del numero di prestazioni effettuate e del relativo prezzo unitario, indicato dall'affidatario nell'offerta economica, salvo quanto previsto nel successivo art. 11 Variazioni.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UFWOSM.

Si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

L'amministrazione provvederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata dalla SZN al termine del contratto e solo dopo l'emissione del Certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

## **ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto, con le seguenti modalità, caratteristiche e prescrizioni.

### **4.1 Nomina, sostituzione e compiti del medico competente**



Il Datore di Lavoro della SZN nominerà, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il medico competente in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario indicherà prima della stipulazione del contratto. Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, che deve accettare espressamente la sostituzione.

Al fine dell'applicazione del paragrafo precedente, il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico competente designato, il Datore di Lavoro procederà ad una nuova nomina con le modalità di cui al punto 4.1.

#### **4.2 Sorveglianza sanitaria**

I rapporti con il medico competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Procedimento che avrà anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.

Il Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del D.Lgs. 81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.Lgs. 151/2001. Il medico competente provvede, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti, dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

Il medico competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e provvede a trasmettere ai referenti del Datore di Lavoro la convocazione dei dipendenti. Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al medico competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro sette giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro o persona da lui designata.

Il Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/2008; gli accertamenti sono effettuati dal medico competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente,

il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori, al Datore di Lavoro e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento e svolge gli accertamenti necessari da svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato. Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.

Il medico competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro, o a persona da lui designata e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del D.Lgs. 151/2001. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

**Il medico competente trasmette sempre al dipendente copia degli esami e delle indagini strumentali effettuate.**

Il medico competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

### **4.3 Sopralluoghi**

Il medico competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno due volte l'anno a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi - l'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi - i sopralluoghi degli ambienti di lavoro e cioè di tutte le sedi di cui all'Allegato 2 al Capitolato e di tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore. Si precisa che l'allegato elenco è puramente indicativo e potrà subire variazioni.

Il medico competente dovrà comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi. Il medico competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente del Servizio Prevenzione e Protezione.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al R.S.P.P. e al Responsabile del Procedimento, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, tra l'altro, eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. I sopralluoghi negli ambienti di lavoro vengono così contabilizzati:

- 1 ora cadauno per le sedi territoriali, viste le dimensioni contenute delle strutture;
- 2 ore per sede di Napoli, Villa Comunale trattandosi di struttura più complessa.

#### **4.4 Riunione periodica**

Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 con il Datore di Lavoro o i loro delegati.

In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 in un anno.

Dal momento che il medico competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso, ogniqualvolta un Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine un incontro per il quale il medico si deve rendere disponibile, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro può chiedere al medico competente di far pervenire a lui e al R.S.P.P., entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi.

#### **4.5 Sede ambulatoriale.**

Le visite ai lavoratori della SZN che afferiscono alle sedi campane e alla sede Romana, dovranno svolgersi presso la sede di Napoli, Villa Comunale per quanto attiene la visita medica con giudizio di idoneità, aggiornamento cartella sanitaria, visita oculistica ed ergovision. Gli altri esami specialistici e strumentali devono svolgersi in una struttura ubicata nel Comune di Napoli, con idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche.

Le visite ai lavoratori della SZN che afferiscono alle altre sedi territoriali, dovranno svolgersi presso le sedi stesse, per quanto attiene la visita medica con giudizio di idoneità, aggiornamento cartella sanitaria, visita oculistica ed ergovision. Gli altri esami specialistici e strumentali devono altresì svolgersi in strutture locali, con idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche.

Le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori della SZN sono custodite presso il Servizio Prevenzione e Protezione della SZN.

L'affidatario, prima della stipulazione del contratto, ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione della SZN la sede ambulatoriale dove si svolgeranno le predette visite e all'avvio del servizio detta sede dovrà essere disponibile e funzionante. L'affidatario dovrà altresì comunicare l'eventuale trasferimento della sede ambulatoriale.

### **ARTICOLO 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dovrà inoltre:



- osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi);
- mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- provvedere, se del caso, a organizzare le visite per accertamenti diagnostici avvalendosi di medici specialistici, ai sensi dell'art. 39 c. 5 del D.Lgs. 81/08, per la verifica dell'idoneità alla mansione; per tale prestazione la SZN provvederà al rimborso del relativo costo, qualora non presente nell'elenco prezzi unitari, presentato in sede di offerta.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLA SZN**

La SZN ha l'obbligo:

- consentire al medico competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture in cui operano i lavoratori;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- fornire all'affidatario l'elenco delle mansioni, indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi oggetto dei sopralluoghi.

#### **ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA – SOCIALE E RETRIBUTIVA DEL PERSONALE**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Napoli.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale. L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.



L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 "Misure totali di tutela", 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'Affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ed è tenuto ad indossare un'uniforme omogenea.

La SZN si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'affidatario per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

La SZN rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso la SZN stessa. L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

#### **ARTICOLO 8 - CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Durante l'espletamento del servizio la SZN provvederà al controllo delle attività effettuate, per accertare che siano compiute nel rispetto del Capitolato speciale. Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto previsto dal contratto, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, la SZN, previa diffida ad adempiere, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 13.

L'affidatario è obbligato a fornire alla SZN tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. Dopo l'ultimazione delle prestazioni, il Responsabile del procedimento rilascerà il certificato di regolare esecuzione, quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali stesse.

#### **ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto della SZN e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare alla SZN, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'affidatario possa arrecare alla SZN, che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi, ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai terzi in genere, anche con riferimento ai danni da trattamento dei dati personali.



La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) dovrà altresì garantire qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato a terzi derivante dalle attività oggetto del servizio affidato. L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'appalto e a trasmettere alla SZN, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di contratto. Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00
- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- il massimale relativo ai danni da trattamento dei dati personali non dovrà essere inferiore ad €. 100.000,00 per sinistro;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o alla SZN.

Nel caso che l'aggiudicatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità proquota nel caso di raggruppamento verticale. Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

#### **ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire cauzione definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti.

In particolare dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Tale cauzione deve essere presentata in originale alla SZN prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'avvio anticipato del servizio, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 103 del Codice dei Contratti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Resta salvo, per la SZN, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.





## **ARTICOLO 11 - VARIAZIONI**

La SZN, nel corso dell'esecuzione, potrà motivatamente apportare, nel caso di aumento/diminuzione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento/diminuzione conservando i prezzi unitari offerti in sede di ribasso.

## **ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è consentito fino al limite del 40% (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, aggiornato Legge 55/2019, art. 1, comma 18), dell'importo contrattuale oggetto del servizio e comunque esclusivamente per ciò che attiene gli esami specialistici e strumentali

In caso di cessione del contratto, anche parziale, la SZN procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva

## **ARTICOLO 13 - PENALI**

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti e collaboratori, la SZN trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivata giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la SZN potrà procedere alla risoluzione della convenzione per inadempimento contrattuale. Inoltre, in caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale pari a €. 200,00 (Euro duecento/00). Resta salva in ogni caso la facoltà della SZN di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo 14 Risoluzione del contratto. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo PEC, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per i servizi svolti di cui al precedente art. 3.

## **ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;

- b) frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- e) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dalla SZN;
- f) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi dell'affidatario;
- g) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) per cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 13 Penali;
- i) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Si richiamano infine le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 135 del Codice dei Contratti, in tema di reati accertati.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla SZN, salvo il risarcimento dei danni per un'eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri ulteriori danni subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della SZN, in forma di comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, la SZN potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi causa, ed al fine di garantire continuità all'attività di sorveglianza sanitaria, la SZN si riserva la facoltà di affidare il servizio al soggetto secondo classificato, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ovvero fino alla scadenza del triennio.

## **ARTICOLO 15 - FACOLTÀ DI RECESSO**

La SZN si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.

Oltre a quanto specificato sopra, si precisa che, in caso di disponibilità di Convenzione Consip, il contratto verrà rescisso se la Convenzione Consip stessa presenti condizioni di prezzo più vantaggiose in termini di prestazioni rese.



L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta della SZN, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della SZN provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della SZN, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

## **ARTICOLO - 16 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del Napoli.

## **ART. 18 – RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi né diffonderli in qualsiasi forma e in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione – a qualsiasi titolo – per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. L'Appaltatore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali dell'appalto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto o ad altre procedure selettive e, comunque, previa formale comunicazione alla SZN.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nonché alla rigorosa osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento della presente procedura e nell'esecuzione della relativa convenzione. In particolare, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali degli utenti della SZN ovvero di terzi di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente procedura possono essere trattati dal Prestatore esclusivamente per i fini dell'espletamento delle prestazioni in oggetto. Tale clausola ha per la SZN carattere essenziale e la sua violazione darà luogo alla risoluzione della convenzione in danno e per colpa del Prestatore. Questi è obbligato, inoltre, a rispettare le istruzioni specifiche che eventualmente riceverà dalla SZN per il trattamento dei dati personali e a integrare le procedure già in essere nonché a relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate e a informare la SZN in caso di situazioni anomale o di emergenze che dovessero presentarsi relativamente al trattamento dei dati.

Il Direttore Generale

Ing. Fabrizio Vecchi